

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 2010}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 17 gennaio 1978 (Stampato n. 1038)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
(STAMMATI)

E COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
(MORLINO)

Conversione in legge del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, recante modificazioni e proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra. Modificazioni di alcune aliquote dell'imposta sugli spettacoli

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera
il 19 gennaio 1978*

DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, recante modifiche e proroghe dei termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in

materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra.

ART. 2.

L'aliquota dell'imposta sugli spettacoli cinematografici di cui al n. 1 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è fissata nella misura del 2 per cento per i prezzi netti di importo fino a lire 862 e nella misura del 21 per cento per i prezzi netti di importo non inferiore a lire 2.100.

Per i prezzi intermedi, da fissarsi in ogni caso a lire intere, l'aliquota è stabilita in base alla seguente formula:

$$y = 0,0153473 x - 11,2293$$

ove y rappresenta l'aliquota ed x il prezzo netto.

ART. 3.

Alla minore entrata derivante nell'anno finanziario 1978 dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, valutata in lire 10 miliardi, si farà fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 338 del 13 dicembre 1977.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 77, secondo comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare e prorogare i termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcoli e di imposta di fabbricazione sulla birra;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

DECRETA:

Art. 1.

Il primo comma dell'articolo 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, aggiunto con l'articolo 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è soppresso.

Art. 2.

Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1978.

Art. 3.

I termini del 31 dicembre 1977 e del 31 dicembre 1978 previsti nel primo e secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1978 e al 31 dicembre 1979.

Art. 4.

La riduzione al 6 per cento dell'aliquota della imposta sul valore aggiunto prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito,

con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è prorogata al 31 dicembre 1978.

Art. 5.

La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal decreto-legge 1° luglio 1977, n. 350, convertito nella legge 4 agosto 1977, n. 509, per le cessioni e importazioni dei fertilizzanti, è prorogata al 31 dicembre 1978.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1977

LEONE

ANDREOTTI — PANDOLFI — STAMMATI
— MORLINO

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO